

Lo Statuto

LO STATUTO DELLA F.I.E.

CAPO I - SCOPO E SEDE

Art. 1 La Federazione Italiana Escursionismo ha lo scopo di promuovere e sviluppare l'attività escursionistica, le gare di marcia alpina di regolarità, le attività sciistiche, turistiche, ricreative, a livello promozionale ed agonistico, che concorrono a favorire l'attività sportiva, continuando così l'opera svolta in passato dalla Confederazione Alpinistica Escursionistica Nazionale (C.A.E.N.). In accordo con l'evoluzione dei tempi, e secondo la normativa vigente; la F.I.E. promuove, svolge e sviluppa attività di volontariato, di solidarietà, di protezione civile. La durata della F.I.E. è illimitata. La sede legale è in Milano. La sede amministrativa è nella località in cui risiedono il Presidente e/o la Giunta Nazionale.

Art. 2 La Federazione Italiana Escursionismo è apartitica, aconfessionale, non prosegue finalità di lucro, opera su base di totale volontariato ed è Ente non Commerciale ai sensi dell'Art. 1 del D.L.vo n. 460 del 4 dicembre 1997. La sua azione si svolge a mezzo delle associazioni affiliate ed è volta al miglioramento fisico e culturale degli associati. Gli iscritti alle singole associazioni sono soci anche della F.I.E. Le associazioni, all'atto dell'affiliazione annuale, dovranno provvedere al pagamento della copertura assicurativa dei propri Soci, tramite la Federazione Italiana Escursionismo.

Art. 3 La F.I.E. rappresenta, tutela e potenzia le associazioni italiane ad essa federate che praticano l'escursionismo e l'attività sportiva in genere. La F.I.E. promuove e favorisce lo sviluppo della attività escursionistica con speciale riguardo al turismo sociale. In particolare la F.I.E.:

- a) agevola l'attuazione di viaggi, gite collettive, manifestazioni escursionistiche, accantonamenti, campeggi ed altre attività sportive connesse alla montagna;
- b) promuove e sostiene lo svolgimento di gare di marcia alpina di regolarità, nonché gare di orientamento e di sci, al fine di preparare fisicamente e moralmente i giovani all'escursionismo ed all'agonismo;
- c) opera per la conservazione ed il potenziamento del patrimonio mobiliare ed immobiliare atto allo sviluppo dell'escursionismo sia della Federazione che delle associazioni affiliate;
- d) agevola la pubblicazione di notiziari, riviste, bollettini, guide, ecc. destinati a divulgare la conoscenza della montagna e dell'escursionismo;
- e) opera e collabora alla segnaletica concernente vie, salite e sentieri in montagna e sentieri Europei a lungo percorso;
- f) incoraggia l'attività di enti e associazioni intesa a proteggere ed incrementare il patrimonio naturale, artistico e folcloristico, per, la salvaguardia della natura a livello nazionale ed europeo; promuove conferenze e lezioni illustrative di propaganda anche in collaborazione con altri enti;
- g) cura le relazioni con altri enti esteri aventi la stessa finalità favorendo scambi di reciprocità fra associazioni;
- h) promuove e sostiene le attività speleologiche e subacquee;
- i) offre alle associazioni affiliate gratuita consulenza in materia di escursionismo; favorisce accordi con società, enti e privati per agevolare le affiliate nella realizzazione di escursioni, nella partecipazione all'attività sportiva nonché nella organizzazione di altre manifestazioni nello Spirito delle finalità statutarie.

CAPO II - AFFILIAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI RAPPORTI FEDERALI

Art. 4 Possono affiliarsi alla F.I.E. le associazioni che svolgono attività escursionistica e/o sportiva e non perseguono finalità di lucro. Non è consentita l'associazione temporanea; cioè l'associazione finalizzata alla partecipazione a determinate manifestazioni o per periodi di tempo inferiori all'anno sociale. Le associazioni affiliate conservano la propria autonomia. La richiesta di affiliazione è presentata dal Presidente dell'associazione, con apposita domanda corredata dallo statuto sociale, al Comitato Regionale competente per territorio.

La loro appartenenza alla F.I.E. può cessare:

- a) per recesso;
- b) per esclusione, nel caso di prolungata morosità nel pagamento delle quote associative, di adozione di norme statutarie che si pongano in evidente contrasto con i fini istituzionali della Federazione o di svolgimento di fatto di attività in evidente contrasto con i fini istituzionali della Federazione;
- c) per inattività protrattasi per oltre un biennio non dovuta a cause di forza maggiore. Nei casi di cui ai

punti b) e c) del presente articolo, il provvedimento motivato di esclusione è proposto dal Comitato o dalla Delegazione Regionale, deliberato dal Consiglio Nazionale e ratificato dall'Assemblea Nazionale; ed è comunicato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'associazione esclusa. Le quote associative non sono trasmissibili e non sono rivalutabili in nessun caso.

Art. 5 Le singole associazioni affiliate si impegnano a collaborare, prestandosi reciproco aiuto in ogni occasione ed assicurando altresì parità di trattamento a tutti i soci della Federazione.

CAPO III - ALBO D'ONORE

Art. 6 L'Assemblea Nazionale può procedere alla nomina di un Presidente onorario e di Membri onorari su proposta di un Organo federale, opportunamente valutata dal Consiglio Nazionale. Le segnalazioni ed eventuali nomine dovranno riguardare personalità nazionali ed europee che abbiano dimostrato di avere conoscenza e comprensione per i problemi e le idealità della F.I.E. Le personalità nominate sono iscritte nell'Albo d'Onore.

CAPO IV - GLI ORGANI FEDERALI

Art. 7 La F.I.E. ha organi centrali e periferici. Sono organi centrali:

- a) l'Assemblea Nazionale;
- b) il Consiglio Nazionale;
- c) il Presidente Nazionale;
- d) la Giunta Esecutiva del Consiglio Nazionale;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) il Collegio dei Probiviri.

Sono organi periferici:

- g) i Comitati Regionali;
- h) le Delegazioni Provinciali.

CAPO V - GLI ORGANI CENTRALI

L'ASSEMBLEA NAZIONALE

Art. 8 L'Assemblea Nazionale è costituita da:

- 1) Presidente Nazionale;
- 2) i Presidenti delle Associazioni affiliate alla F.I.E.

Ciascun Presidente di associazione può farsi rappresentare da altro presidente di Associazione o da altro Dirigente della propria Associazione, munito di delega conferita di volta in volta. Ciascun Presidente può rappresentare, per delega come da comma precedente, un solo altro Presidente di Associazione. Ogni Associazione ha diritto ad un solo voto di Assemblea.

I Consiglieri Nazionali partecipano alla Assemblea Nazionale; ma hanno voto deliberativo solo se Presidenti o delegati di Associazione.

Art. 9 L'Assemblea Nazionale ha i seguenti poteri:

- a) emanare le direttive e approvare i programmi di carattere generali;
- b) vagliare l'operato degli organi della Federazione;
- c) esaminare ed approvare le relazioni morali ed i bilanci consuntivi e preventivi;
- d) eleggere gli organi di cui alle lettere b), e), f) dell'Art. 7;
- e) ratificare la costituzione dei comitati Regionali;
- f) deliberare le modifiche dello Statuto ;
- g) nominare i membri dell'albo d'onore di cui all'Art. 6;
- h) ratificare i provvedimenti inerenti alla materia di cui all'Art. 4.

Art. 10 L'avviso di convocazione della Assemblea Nazionale in seduta ordinaria, deliberata dal Consiglio Nazionale, è spedito dal Presidente Nazionale, o da chi ne fa le veci, almeno 20 giorni prima della data stabilita per la riunione, con apposita notifica a tutti i componenti a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento.

Di detta convocazione viene data altresì notizia mediante affissione nei locali della sede dell'ente per almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea Nazionale è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno metà dei componenti; in seconda convocazione, trascorsa un'ora dalla prima, qualunque sia il numero dei componenti stessi. Le sedute ordinarie e straordinarie della Assemblea Nazionale, dopo le necessarie verifiche circa il numero legale, sono dichiarate aperte dal Presidente Nazionale che, constatata la validità dell'Assemblea, invita all'elezione del Presidente di quella seduta. Possono essere eletti a presiedere le sedute il Presidente Nazionale o i Presidenti o Delegati di Associazione aventi voto deliberativo. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario.

Art. 11 L'Assemblea Nazionale è convocata in seduta ordinaria entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice. Ogni associato ha diritto di consultare i libri della Federazione e di prendere visione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, che verranno all'uopo depositati presso la sede della Federazione nei quindici giorni che precedono la data fissata per l'adunanza e per quindici giorni che seguono l'adozione della relativa delibera di approvazione. Le votazioni si effettuano per alzata di mano, salvo che un terzo dei presenti richieda l'appello nominale o il voto segreto. L'elezione alle cariche federali e le votazioni su persone si effettuano con voto segreto. Risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità viene eletto il candidato più anziano di età..

Art. 12 L'assemblea Nazionale è convocata in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente Nazionale, su indicazione del Consiglio Nazionale, lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta motivata da almeno un decimo dei Presidenti delle Associazioni affiliate.

In quest'ultimo caso la convocazione deve essere effettuata entro un mese dalla data della richiesta.

L'Assemblea è comunque convocata in seduta straordinaria per deliberare in materia di:

- a) modifica dello Statuto;
- b) scioglimento e liquidazione della F.I.E.

Per la validità delle deliberazioni concernenti le materie suddette è necessaria la presenza di almeno il 50% +1 dei membri dell'Assemblea ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti aventi diritto al voto.

Art. 12 bis - Le Assemblee ordinarie e straordinarie avranno luogo in località designate dal Consiglio Nazionale. Le delibere assunte dall'Assemblea, in sede ordinaria come in sede straordinaria, vengono portate a conoscenza delle Associazioni affiliate mediante spedizione alla sede di ciascuna delle Associazioni assenti o dissenzienti e mediante affissione, per 15 giorni, nei locali della sede della Federazione, a disposizione degli associati che desiderino prenderne visione.

IL CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 13 Il Consiglio nazionale è costituito da:

- a) 17 Consiglieri elettivi;
- b) i Presidenti dei Comitati Regionali.

Partecipano alle sedute del Consiglio Nazionale senza diritto di voto:

- a) i Delegati responsabili delle Commissioni di cui all'Art. 22;
- b) il Rappresentante della F.I.E. presso la F.E.E. - Federazione Escursionistica Europea di cui la F.I.E. fa parte attiva.

I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea Nazionale, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Nazionale ha la facoltà di invitare alle riunioni di Consiglio esperti in problemi, che interessano l'attività della Federazione a puro titolo consultivo.

Art. 14 Il Consiglio Nazionale è l'organo di esecuzione delle deliberazioni della Assemblea, e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea.

In particolare il Consiglio Nazionale:

- a) elegge nel proprio seno scegliendo fra i 17 membri eletti: il Presidente Nazionale; il Vice Presidente Nazionale di Sede; due Vice Presidenti Nazionali di Zona; il Segretario Nazionale; il Tesoriere Nazionale;
- b) adotta tutte le decisioni necessarie per garantire la migliore efficienza dell'organismo federale, nello spirito dello statuto;

- c) predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo nel rispetto dei principi contabili;
- d) nomina i componenti della Giunta esecutiva;
- e) delibera i regolamenti interni da sottoporre alla ratifica della Assemblea Nazionale; delibera sulla affiliazione alla F.I.E. di nuove associazioni.

Art. 15 Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno due volte all'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente o la Giunta esecutiva lo ritengano opportuno oppure quando ne facciano richiesta motivata almeno cinque dei suoi membri.

La riunione del Consiglio Nazionale è valida quando è presente almeno il 50% + 1 dei membri aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti (50% + 1) in caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle sedute del Consiglio viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Nazionale.

Il Consiglio Nazionale decade qualora si verificano le dimissioni di oltre la metà dei suoi membri. In tale ipotesi il Presidente Nazionale provvede alla convocazione dell'Assemblea per nuove elezioni.

IL PRESIDENTE

Art. 16 Il Presidente Nazionale dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Egli ha la legale rappresentanza della Federazione; cura i rapporti con le amministrazioni pubbliche, le autorità, gli enti; firma gli atti federali; cura i contatti con i membri dell'albo d'onore. È facoltà del Presidente alienare o ipotecare i beni della F.I.E. o contrarre debiti di qualsiasi specie in nome della F.I.E. con esplicita autorizzazione del Consiglio Nazionale e dell'Assemblea Nazionale. Per i soli atti di straordinaria amministrazione sono comunque necessarie le firme congiunte del Presidente e del Tesoriere nazionali. Per gli atti di ordinaria amministrazione (pagamento di affitti; canoni di servizi pubblici, fornitori normali, ecc.) è sufficiente la firma congiunta di almeno due tra Presidente o Segretario Nazionale o Tesoriere Nazionale. La Giunta Nazionale può conferire procure o deleghe bancarie ad altri membri della Giunta stessa per particolari necessità operative. In caso di assenza del Presidente Nazionale questi viene sostituito nelle sue attribuzioni dal Vice Presidente di Sede. I Vice Presidenti di Zona, nominati dal Consiglio Nazionale tra i suoi componenti, sovrintendono all'attività dei Comitati Regionali e delle Delegazioni Provinciali esistenti nelle zone geografiche di competenza, assegnate

LA GIUNTA ESECUTIVA

Art. 17 La Giunta esecutiva è costituita dal Presidente Nazionale, dal vice Presidente Nazionale di sede, dal Segretario Nazionale, dal Tesoriere Nazionale e da un componente del C.N. designato dallo stesso.

La Giunta esecutiva ha i seguenti compiti:

- a) provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Nazionale;
- b) delibera le spese nei limiti degli stanziamenti determinati dal bilancio di previsione;
- c) delibera in via d'urgenza su questioni di competenza del Consiglio Nazionale al quale dovranno essere sottoposti i relativi atti per la ratifica;
- d) formula proposte al Consiglio Nazionale su qualsiasi questione che possa interessare il miglior funzionamento dell'attività federale. La Giunta esecutiva si riunisce almeno una volta al mese.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 18 Il controllo della gestione finanziaria della federazione è affidata ad un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi e due membri supplenti nominati dall'Assemblea Nazionale. Almeno un Revisore deve essere iscritto al Registro dei Revisori ed assumerà la Presidenza del Collegio; gli altri Revisori effettivi ed i Revisori supplenti saranno scelti tra gli iscritti all'Albo dei Dottori o dei Ragionieri Commercialisti. I membri del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La funzione del Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica federale, compresa la carica di Presidente di Associazione. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti devono partecipare all'Assemblea Nazionale e possono assistere alle riunioni del Consiglio Nazionale. I Revisori dei Conti possono agire anche disgiuntamente, per mandato del collegio, ma le decisioni devono essere prese collegialmente ed i relativi verbali comunicati al Consiglio Nazionale.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 19 Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti. Esso ha il compito di conoscere e giudicare le eventuali controversie sorte nell'ambito della Federazione. Esso interviene sia d'iniziativa propria che su segnalazione di Soci della F.I.E. o degli organi statutari. I membri del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi non possono ricoprire altre cariche federali. Partecipano all'Assemblea Nazionale.

CAPO VI - IL SEGRETARIO NAZIONALE

Art. 20 Il Segretario Nazionale cura il collegamento fra i vari organi federali mantenendo diretti contatti coi Presidente. Il Segretario Nazionale ha la gestione degli affari generali, attende al lavoro di segreteria ed ha la responsabilità della conservazione degli atti della Federazione, compila i verbali dei Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale, che trascriverà in appositi registri, che dovranno recare la sua firma e quella del Presidente Nazionale.

IL TESORIERE NAZIONALE

Art. 21 Il Tesoriere Nazionale sovrintende ai servizi finanziari ed economici della Federazione ed è responsabile della gestione dei patrimonio di cui è consegnatario, compila ogni anno il bilancio delle entrate e delle spese ed il bilancio preventivo. Provvede ai pagamenti con firma congiunta a quella del Presidente o del Segretario Nazionale (Art. 16).

GLI ORGANI TECNICI

Art. 22 Per un più efficace conseguimento degli scopi della Federazione, il Consiglio Nazionale può istituire le seguenti Commissioni:

- a) la Commissione Escursionismo;
- b) la Commissione Sportiva Marce;
- c) la Commissione Sportiva Sci;
- d) la Commissione Turismo Sociale;
- e) la Commissione Stampa e Propaganda;
- f) la Commissione Speleologica;
- g) la Commissione Medica;
- h) la Commissione Rifugi;
- i) la Commissione Sentieri.

È facoltà del Consiglio Nazionale istituire altre Commissioni o sciogliere quelle non più ritenute necessarie per la realizzazione degli scopi statutari.

Questi atti non configurano modifiche dello Statuto.

I Delegati responsabili di dette Commissioni sono nominati dal Consiglio Nazionale, tenendo conto anche delle proposte pervenute dai Comitati Regionali. La gestione finanziaria e i programmi delle Commissioni Nazionali e Regionali sono sottoposte al controllo rispettivamente del Consiglio Nazionale e dei Comitati Regionali. Le Commissioni Nazionali e Regionali devono presentare per l'approvazione i bilanci preventivi e consuntivi rispettivamente al Consiglio Nazionale ed ai Comitati Regionali.

CAPO VII - GLI ORGANI PERIFERICI

Art. 23 Sono organi periferici della Federazione i Comitati Regionali e le Delegazioni Provinciali.

Tali organi hanno gestione finanziaria autonoma e svolgono la loro attività in armonia con lo statuto, i regolamenti federali e le direttive emanate dagli organi centrali.

Le Delegazioni Provinciali hanno carattere di provvisorietà e devono essere trasformate, a cura del consiglio Nazionale, in comitati Regionali quando vi siano almeno 6 (sei) Associazioni affiliate alla F.I.E. nel territorio della stessa Regione.

I COMITATI REGIONALI

Art. 24 Ciascun Comitato regionale è costituito da 9 Consiglieri eletti dall'Assemblea.

Nella sua prima seduta il Comitato Regionale procede alla nomina delle seguenti cariche:

- a) Presidente;
- b) Vice Presidente;
- c) Segretario;
- d) Tesoriere.

I componenti il Comitato Regionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Sono chiamati a far parte del Comitato Regionale i Delegati Provinciali e i Presidenti delle Delegazioni provinciali di cui al successivo Art. 30 con voto deliberativo.

Art. 25 (Abrogato)

I PRESIDENTI DEI COMITATI

Art. 26 I Presidenti dei Comitati Regionali rappresentano la Federazione nella zona di propria competenza, presiedono le assemblee regionali e sono responsabili del buon funzionamento dei predetti organi.

In caso di dimissioni essi sono sostituiti dai Vice Presidenti, i quali devono convocare il Comitato Regionale per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 27 Il Presidente del Comitato Regionale convoca una volta l'anno, entro febbraio, l'Assemblea ordinaria delle associazioni affiliate per l'esame dei programmi di attività e della relazione consuntiva. Ciascun Presidente di associazione o suo delegato ha diritto ad un voto. Ciascun Presidente di associazione può farsi rappresentare da un Dirigente della sua associazione o da un Presidente di altra associazione, con apposita delega. Ciascun Presidente può rappresentare un solo Presidente di altra associazione.

Art. 28 L'Assemblea delle associazioni affiliate ai Comitati regionali è valida in prima convocazione se sono rappresentate la metà più una delle associazioni affiliate; in seconda convocazione, un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero delle associazioni rappresentate. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. Ogni volta che il Comitato Regionale lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un decimo delle associazioni affiliate, l'Assemblea deve essere riunita, entro 60 giorni, in seduta straordinaria. Copia del verbale dei lavori assembleari deve essere trasmessa al Consiglio Nazionale.

COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 29 La gestione finanziaria dei Comitati Regionali è sottoposta al controllo di un Collegio dei Revisori dei Conti. Tale Collegio è costituito, per i Comitati Regionali, da 5 Revisori di cui 3 effettivi e 2 supplenti. I Revisori devono essere iscritti al Registro dei Revisori, come per i Revisori Nazionali di cui all'Art. 22. Sono tutti nominati dalla Assemblea regionale.

I Revisori partecipano all'Assemblea Regionale e possono agire anche disgiuntamente per mandato del Collegio.

I verbali devono essere trasmessi al Comitato o alla Delegazione Regionale. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con altre cariche federali, compresa la carica di presidente di Associazione.

LE DELEGAZIONI PROVINCIALI

Art. 30 I Comitati Regionali, per il miglior conseguimento delle finalità federali, possono costituire Delegazioni provinciali.

I Comitati Regionali nominano un Delegato e un Segretario - Tesoriere per le Delegazioni provinciali costituite da due a quattro associazioni.

Qualora la Delegazione Provinciale sia costituita da oltre 4 Associazioni, sono eletti, in Assemblea costituita dai Presidenti delle Associazioni stesse: un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario - Tesoriere. L'assemblea deve aver luogo entro il mese di febbraio per la presentazione delle relazioni morale e finanziaria. Le predette cariche durano tre anni e sono rinnovabili.

CONTROLLO DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 31 Il Consiglio Nazionale può annullare le deliberazioni dell'Assemblea regionale per gravi irregolarità dopo aver espletato apposita inchiesta. Nel caso di annullamento delle elezioni del Comitato Regionale, il Consiglio Nazionale nomina un Commissario straordinario, il quale convoca una nuova Assemblea entro due mesi.

CAPO VIII - PATRIMONIO E CONTABILITÀ

Art. 32 Il patrimonio della F.I.E. è costituito da beni mobili e immobili comunque pervenuti alla F.I.E.

Art. 33 Le entrate della F.I.E. sono costituite da:

- a) quote di affiliazione delle Associazioni;
- b) quote sul tesseramento dei Soci;
- c) contributi da parte di enti pubblici o privati.

Gli eventuali utili o eccedenze di gestione dovranno essere impiegate esclusivamente per realizzare gli scopi sociali.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Art. 34 I bilanci preventivi e consuntivi della Federazione predisposti dal Consiglio Nazionale devono essere corredati dalla relazione dei Revisori dei conti prima di essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 35 I bilanci preventivi dei Comitati Regionali sono presentati per l'approvazione alle rispettive Assemblee, corredati da una relazione dei revisori dei conti. Entro quindici giorni dall'approvazione, copia degli atti dovrà essere inoltrata al Consiglio Nazionale a cura dei Presidenti dei Comitati Regionali.

CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 Tutte le cariche federali sono gratuite. Chiunque rivesta una carica federale e manchi a tre convocazioni consecutive, senza giustificato motivo, è ritenuto dimissionario.

Art. 37 Per le esigenze funzionali della Federazione, il Consiglio Nazionale o i Comitati Regionali possono avvalersi di collaboratori esterni remunerati.

Art. 38 L'Assemblea che delibera lo scioglimento della Federazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.

I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'ente con finalità analoghe o il fine di pubblica utilità cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 39 Saranno dettate norme di attuazione del presente Statuto con apposito regolamento.